



VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE n. 16 del 24/08/2020

Cod. 10935

ORIGINALE

Oggetto: Approvazione tariffe e agevolazioni TARI anno 2020.

Adunanza **Ordinaria** di prima convocazione – seduta a porte chiuse,
causa emergenza sanitaria da Covid - 19

L'anno **duemilaventi** addì **ventiquattro** del mese di **agosto** alle ore **21:00** in **CAPONAGO** nella sede del Comune, nella sala del Consiglio Comunale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge vigente e dallo Statuto comunale, sono stati convocati per la seduta odierna tutti i consiglieri e gli assessori esterni.

Risultano presenti alla seduta i consiglieri:

Buzzini Monica	Sì
Galbiati Maria Enrica	Sì
Travella Andrea	==
Tasca Stefano	Sì
Galbiati Matteo	Sì
Gavazzoni Aronne	Sì
Gervasoni Lorenza Agnese	Sì
Colzani Donatella Carla	Sì
La Penna Alessio Berardo	Sì
Mauro Maurizio	Sì
Casiraghi Paola Wilma	Sì
Ciancitto Gabriele	Sì
Varisco Gabriele	Sì

Partecipa il segretario comunale Segretario Comunale **RONCEN DR. IVAN** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco Sig.ra **BUZZINI MONICA** assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014) di istituzione, dal 1° gennaio 2014, dell'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore ed, in particolare, la specifica disciplina della TARI contenuta nei commi dal n. 641 al n. 668 e in successivi commi per aspetti comuni alle altre componenti (IMU e TASI) della IUC;
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di stabilità 2020 - finanziaria) ed in particolare:
 - il comma 738 secondo cui, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
 - il comma 780, ultimo periodo in cui si dispone che restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

CONSIDERATO che, secondo il comma 683, dell'unico articolo della citata legge n. 147 del 2014, il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

VISTI i seguenti provvedimenti emanati in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA):

- deliberazione n. 443/2019/R/RIF ad oggetto: "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*", – sulla base dei quali, è stato elaborato un nuovo Metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021 (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- deliberazione n. 444/2019/R/RIF ad oggetto: "*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*" che introducono nel sistema prescrizioni in materia di trasparenza verso gli utenti finali sulla comunicazione e sul pagamento della TARI e di trasparenza nei rapporti tra gestori e Comuni;

ATTESO che, a fronte delle prescrizioni contenute nelle predette delibere dell'ARERA e dell'evoluzione normativa intervenuta è emerso un contesto assai complesso nella procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020, che imponeva in tempi ristretti obblighi precisi in capo ai Comuni e ai gestori del servizio di gestione dei rifiuti, sia relativamente alla predisposizione dei Piani economico finanziari – e delle conseguenti deliberazioni di approvazione delle tariffe all'utenza - che per la loro validazione ai fini di una successiva approvazione da parte di ARERA. L'esigenza manifestata dai Comuni e dai gestori incaricati del servizio rifiuti di disporre di un maggiore lasso di tempo per la costruzione delle nuove strutture di costo e per l'acquisizione ed elaborazione di ulteriori dati sulle gestioni, necessari per l'adempimento delle prescrizioni contenute delle predette delibere dell'ARERA, è stata recepita nel comma 693 bis dell'unico articolo della citata legge n. 147 del 2013, inserito dall'articolo 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (decreto fiscale), convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, secondo cui: "*In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati*";

ATTESO che successivamente a quanto sopra riportato, sono intervenuti i provvedimenti approvati dal Governo con cui sono state adottate misure urgenti in materia di gestione, contrasto e contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (CORONAVIRUS), ovvero decreto legge 17/3/2020 n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (decreto Cura Italia), decreto legge 25/3/2020 n. 19, decreto legge 8/4/2020 n. 23

(decreto Liquidità), decreto-legge 19/5/2020, n. 34 (decreto Rilancio), nonché i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 e 22 marzo 2020 e del 1°, 10 e 26 aprile 2020;

PRESO ATTO dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

VISTO, in particolare, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" che, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, all'art. 107, ha previsto un più disteso periodo di recepimento dei piani finanziari del servizio rifiuti (PEF) in applicazione del "metodo ARERA" (MTR), unitamente alla facoltà di derogare provvisoriamente alle regole di determinazione delle tariffe in rapporto all'integrale copertura dei costi del servizio, stabilendo infatti:

- al comma 1, che per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è stato differito al 31 maggio 2020; termine differito ulteriormente al 31 luglio 2020 in sede di conversione in legge 24 aprile 2020, n. 27 poi al 30 settembre 2020 ai sensi dell'articolo 106, comma 3-bis del dl 34/2020, recentemente convertito con la legge n. 77/2020;
- al comma 4: che il termine per la determinazione delle tariffe della Tari, previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, al 30 aprile 2020, è differito al 30 giugno 2020;
- al comma 5: che per il 2020 le tariffe Tari possono essere approvate dai Comuni nella stessa misura adottata per il 2019 e che il PEF relativo al 2020 può essere approvato successivamente, entro il 31 dicembre 2020, con eventuale conguaglio dei costi da questo risultanti ripartibile nel triennio 2021-2023;

CONSIDERATO, che con deliberazione n. 102/2020/R/rif del 26 marzo 2020, recante "*Richiesta di informazioni per l'adozione di provvedimenti urgenti nel settore di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19*", al fine di porre in essere le azioni necessarie al mantenimento di un quadro di regole certo e affidabile, l'ARERA ha prospettato l'effettuazione – nell'ambito della definizione di provvedimenti urgenti – di verifiche e approfondimenti per l'individuazione di misure volte alla mitigazione degli effetti derivanti dalla situazione emergenziale sull'equilibrio economico e finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, al fine di garantire la continuità nei servizi essenziali, la tutela dell'utenza, tenuto conto dei profili rilevanti di finanza locale; contestualmente l'Autorità ha richiesto agli Enti territorialmente competenti e ai gestori di cui al comma 1.1 del MTR che erogano il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, ogni informazione utile specificamente riconducibile all'emergenza COVID-19, con particolare riferimento:

- a) agli eventuali oneri aggiuntivi emersi nell'ambito delle attività gestionali, precisandone incidenza e tipologia;
- b) alle eventuali attività gestionali maggiormente impattate, fornendo elementi per una corretta valutazione dei possibili effetti in termini di mantenimento o miglioramento dei livelli di qualità, nonché di modifica o invarianza del perimetro gestito;
- c) alle possibili criticità connesse alla gestione tariffe e rapporti con gli utenti, indicando elementi utili a valutarne le ricadute in termini di previsioni di riscossione, nonché segnalando eventuali categorie di utenti maggiormente meritevoli di tutela;

ATTESO che, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale e tenuto conto delle criticità sul tessuto socio-economico prodotte dall'emergenza in atto, l'ARERA con deliberazione n. 158/2020/R/rif del 5 maggio 2020 recante "*Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19*", è intervenuta con l'intenzione di regolare le modalità per il riconoscimento sul territorio nazionale di riduzioni tariffarie e agevolazioni rivolte alle utenze maggiormente colpite, adottando misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, secondo cui, ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, ha previsto la possibilità per gli Enti territorialmente competenti (e in ogni caso in accordo con l'Ente locale) di introdurre per l'anno 2020 specifiche agevolazioni:

- per le utenze non domestiche, che nel caso in cui non trovino applicazione le tabelle di cui all'Allegato 1 del d.P.R. 158/99, consistono in una riparametrazione dei vigenti criteri di articolazione dei corrispettivi al fine di tener conto dei giorni di sospensione delle diverse attività;
- per le utenze domestiche in grave difficoltà economica sopravvenuta a causa dell'emergenza da COVID-19, consistente, nelle more della definizione della disciplina di cui all'articolo 7-bis del decreto legge 124/19, in un'agevolazione tariffaria destinata al singolo nucleo familiare che risulti in possesso delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato di cui, rispettivamente, all'articolo 12, comma 1, all'articolo 13, comma 1 e all'articolo 27, comma 1 del TIBEG, all'articolo 22, comma 1 e all'articolo 23, commi 1, 2 e 3 del TIBEG e all'articolo 3 del TIBSI;

CONSIDERATO, in particolare, che per effetto dei suddetti provvedimenti di emergenza sanitaria, diverse categorie di utenza non domestica sono state costrette a sospendere l'attività o a esercitarla in forma ridotta a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19 e della necessità di prevenire per quanto possibili i contagi da coronavirus;

RAVVISATA la necessità di garantire misure di sostegno per gli utenti non domestici che abbiano subito un blocco delle relative attività, per effetto delle disposizioni contenute nei diversi decreti d'urgenza emanati dal Governo e nei provvedimenti delle autorità regionali;

CONSIDERATA, altresì, l'opportunità, di rafforzare le tutele per gli utenti domestici, maggiormente meritevoli di tutela, adottando criteri per individuare i beneficiari di bonus sociali, tenendo conto di altri parametri di riferimento (sospensione perdurante dell'attività, utilizzo di ammortizzatori sociali, ISEE);

VISTO che, sulla base di quanto dispone l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune";

ATTESO che, anche sulla base di quanto chiarito dall'IFEL con nota del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: "*La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19*", si può ritenere che le riduzioni rivolte a specifiche categorie economiche colpite dalle conseguenze dell'emergenza, possono essere finanziate con entrate proprie del bilancio comunale. Infatti, la minor produzione di rifiuti influisce in misura limitata sull'ammontare complessivo dei costi, trattandosi, infatti, di riduzione di rifiuti imprevista ed imprevedibile e, di conseguenza, non programmata, che non ha influito in maniera significativa sull'ammontare dei costi di raccolta e trasporto, dal momento che il servizio resta comunque erogato sull'intero territorio comunale per tutta la durata delle chiusure obbligatorie. Per cui la relativa copertura all'interno dell'articolazione tariffaria determinerebbe automaticamente un aumento delle tariffe a carico degli altri utenti;

CONSIDERATO inoltre che, secondo la succitata nota IFEL, la previsione contenuta nel citato comma 660 della legge n. 147 del 2013, laddove si dispone che le riduzioni devono essere deliberate con regolamento di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997, non sembra rappresentare un impedimento alla previsione dell'approvazione di misure agevolative Tari con delibera tariffaria, in quanto le agevolazioni in questione sono riduzioni tariffarie "episodiche", da ricondurre all'imprevista situazione di emergenza sanitaria, mentre nel regolamento, di norma, sono disciplinate le riduzioni "stabili", destinate ad essere applicate in ogni anno d'imposta;

ATTESO che ai sensi dell'articolo 138 del Decreto Legge del 19/05/2020 n. 34, è stato disposto l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, fissato dapprima al 31 luglio 2020 ai sensi dell'art. 107, comma 1, del citato Decreto Legge n. 8 del 2020 poi al 30 settembre 2020 ai sensi dell'articolo 106, comma 3-bis del dl 34/2020, recentemente convertito con la legge n. 77/2020;

RITENUTO, quindi che il Consiglio comunale, ai fine di tenere conto della sospensione o riduzione dell'attività di diverse categorie di utenza non domestica a ciò costrette dalla situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19, in sede di approvazione delle tariffe, possa intervenire con misure non previste nel regolamento, stante, come detto, l'eccezionalità delle misure stesse;

RAVVISATA, pertanto, in ragione di quanto sopra illustrato, la necessità di approvare le tariffe TARI per l'anno 2020 nella stessa misura adottata per il 2019 e di prevedere, altresì, per effetto dei sopra citati provvedimenti governativi emergenziali, conseguenti alla diffusione epidemiologica del COVID:

a) a favore delle utenze non domestiche colpite dalla sospensione temporanea delle attività determinata dall'emergenza epidemiologica, riduzione della TARI anno 2020, rapportata ai giorni di effettiva chiusura dell'attività, stabilendo, che:

- per usufruire di tale riduzione il richiedente deve obbligatoriamente presentare, pena l'esclusione, entro il 31 dicembre dell'anno 2020, apposita istanza di riduzione che attesti ai sensi del d.P.R. 445/2000, secondo il modello predisposto dall'Ufficio Tributi del Comune di Caponago, il periodo di effettiva chiusura dei locali;
- nel caso di utilizzi promiscui, deve essere dichiarata la superficie dei locali che per le suddette finalità di contenimento del contagio non è stata utilizzata.;
- le riduzioni potranno essere estese a periodi successivi a quelli previsti dai predetti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel caso di eventuali ulteriori provvedimenti di sospensione emanati nell'anno 2020;
- in caso di morosità pregressa, l'agevolazione è trattenuta dal Comune a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto;
- il presente beneficio non si cumula con il bonus sociale previsto a favore delle utenze domestiche colpite dalla crisi occupazionale ed economica per emergenza COVID-19 se il richiedente fa parte del nucleo ISEE rilevante al fine del bonus stesso.

b) a favore delle utenze domestiche colpite dalla crisi occupazionale ed economica determinata dall'emergenza epidemiologica, un bonus sociale consistente nella riduzione del 30 % della TARI anno 2020, stabilendo che:

- il richiedente deve documentare, per effetto dei suddetti provvedimenti emergenziali, la sospensione perdurante dell'attività lavorativa e/o l'utilizzo di ammortizzatori sociali e di possedere un ISEE non superiore a € 8.265,00;
- l'utenza ai fini della tassa rifiuti sia intestata ad uno dei componenti il nucleo ISEE e sia garantita la coincidenza: a) della residenza anagrafica dell'intestatario della tassa con l'indirizzo di fornitura del servizio; b) del nominativo e del codice fiscale dell'intestatario della tassa con il nominativo di un componente il nucleo ISEE di cui di cui al D.P.C.M. 5/12/2013, n. 159 (nucleo ISEE è il nucleo familiare rilevante ai fini del calcolo dell'ISEE);
- per usufruire di tale bonus il richiedente deve obbligatoriamente presentare, pena l'esclusione, entro il 31 dicembre dell'anno 2020, apposita istanza che attesti ai sensi del d.P.R. 445/2000, secondo il modello predisposto dall'Ufficio Tributi del Comune di Caponago, il possesso dei requisiti richiesti allegando idonea documentazione ISEE e ulteriore documentazione che attesti la titolarità di un bonus sociale elettrico e/o gas e/o idrico;
- in caso di morosità pregressa, l'agevolazione è trattenuta dal Comune a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto;
- il presente beneficio non si cumula con quello previsto a favore delle utenze non domestiche colpite dalla sospensione temporanea delle attività per emergenza COVID-19, nel caso in cui un componente del nucleo ISEE, rilevante al fine del bonus stesso, abbia i requisiti per usufruire del beneficio previsto per tali utenze non domestiche.

RICHIAMATA la propria delibera n. 32 del 18.12.2018 di approvazione del piano finanziario TARI e relative tariffe per l'anno 2019;

CONSIDERATO che la previsione delle suddette agevolazioni avviene nel rispetto dell'equilibrio del bilancio essendo state accantonate, in sede di assestamento del Bilancio di Previsione 2020-2022, specifiche risorse per la riduzione di entrate a seguito del COVID-19;

VISTO quanto disciplinato dall'art. 19 del D. Lgs. n. 501/1992 e dal comma 666 della Legge n. 117/2013 relativamente al Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA);

CONSIDERATO che la previsione delle suddette agevolazioni avviene nel rispetto dell'equilibrio del bilancio essendo previsti i fondi necessari nell'apposito capitolo del bilancio di previsione 2020-2022;

ATTESO che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 così come modificato dall'art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 (decreto Crescita) convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58:

- *“comma 15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentarie tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360...”;*

- *“comma 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*

ATTESA la competenza del Consiglio comunale a deliberare in merito al presente atto, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a) del D. Lgs. ti. 267/2000;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione espresso con atto Prot. n. 2020/0005984 del 17/07/2020 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 267 del 2000 e ss.mm.ii.;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il vigente regolamento di contabilità;

VISTI i pareri, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale, rilasciati ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL del 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Consiglieri Mauro Maurizio, Casiraghi Paola Wilma, Ciancitto Gabriele, Varisco Gabriele) ed astenuti n. 0, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare, le tariffe della TARI per l'anno 2020 nella stessa misura adottata per il 2019, così come indicate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di stabilire, per l'anno 2020, le seguenti scadenze per il pagamento della TARI:
 - Acconto: 16 ottobre 2020
 - Saldo: 16 aprile 2021È consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 ottobre 2020.
- 4) di prevedere le seguenti misure di sostegno alla crisi economica determinata dai provvedimenti governativi emergenziali, conseguenti alla diffusione epidemiologica del COVID-19 - di cui al decreto legge del 17/3/2020 n. 18, nonché ai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 e 22 marzo 2020 e del 1°, 10 e 26 aprile 2020:
 - a) **a favore delle utenze non domestiche** colpite dalla sospensione temporanea delle attività - riduzione della TARI anno 2020, rapportata ai giorni di effettiva chiusura dell'attività, stabilendo, che:
 - per usufruire di tale riduzione il richiedente deve obbligatoriamente presentare, pena l'esclusione, entro il 31 dicembre dell'anno 2020, apposita istanza di riduzione che attesti ai sensi del d.P.R. 445/2000, secondo il modello predisposto dall'Ufficio Tributi del Comune di Caponago, il periodo di effettiva chiusura dei locali;
 - nel caso di utilizzi promiscui, deve essere dichiarata la superficie dei locali che per le

suddette finalità di contenimento del contagio non è stata utilizzata.;

- le riduzioni potranno essere estese a periodi successivi a quelli previsti dai predetti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel caso di eventuali ulteriori provvedimenti di sospensione emanati nell'anno 2020;
- in caso di morosità pregressa, l'agevolazione è trattenuta dal Comune a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto;
- il presente beneficio non si cumula con il bonus sociale previsto a favore delle utenze domestiche colpite dalla crisi occupazionale ed economica per emergenza COVID-19 se il richiedente fa parte del nucleo ISEE rilevante al fine del bonus stesso.

b) a favore delle **utenze domestiche** colpite dalla crisi occupazionale ed economica, un bonus sociale consistente nella riduzione del 30 % della TARI anno 2020, stabilendo che:

- il richiedente deve documentare, per effetto dei suddetti provvedimenti emergenziali, la sospensione perdurante dell'attività lavorativa e/o l'utilizzo di ammortizzatori sociali e di possedere un ISEE non superiore a € 8.265,00;
- l'utenza ai fini della tassa rifiuti sia intestata ad uno dei componenti il nucleo ISEE e sia garantita la coincidenza: a) della residenza anagrafica dell'intestatario della tassa con l'indirizzo di fornitura del servizio; b) del nominativo e del codice fiscale dell'intestatario della tassa con il nominativo di un componente il nucleo ISEE di cui di cui al D.P.C.M. 5/12/2013, n. 159 (nucleo ISEE è il nucleo familiare rilevante ai fini del calcolo dell'ISEE);
- per usufruire di tale bonus il richiedente deve obbligatoriamente presentare, pena l'esclusione, entro il 31 dicembre dell'anno 2020, apposita istanza che attesti ai sensi del d.P.R. 445/2000, secondo il modello predisposto dall'Ufficio Tributi del Comune di Caponago, il possesso dei requisiti richiesti allegando idonea documentazione ISEE e ulteriore documentazione che attesti la titolarità di un bonus sociale elettrico e/o gas e/o idrico;
- in caso di morosità pregressa, l'agevolazione è trattenuta dal Comune a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto;
- il presente beneficio non si cumula con quello previsto a favore delle utenze non domestiche colpite dalla sospensione temporanea delle attività per emergenza COVID-19, nel caso in cui un componente del nucleo ISEE, rilevante al fine del bonus stesso, abbia i requisiti per usufruire del beneficio previsto per tali utenze non domestiche.

- 5) di demandare all' U.O. Tributi l'attività di verifica e controllo sul possesso di tutti i requisiti richiesti per fruire delle suddette agevolazioni, in assenza dei quali provvederà al recupero della TARI con applicazione delle sanzioni e degli interessi dovuti ai sensi di legge;
- 6) di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;
- 7) di dare atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;
- 8) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Monza e della Brianza, nella misura del 5%;
- 9) di dare atto altresì che le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni previste del regolamento comunale TARI, nonché le minori entrate derivanti dalle riduzioni/agevolazioni disciplinate dalla presente deliberazione, trovano copertura negli specifici stanziamenti del bilancio di previsione del periodo 2020/2022, anno 2020;
- 10) di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;

- 11) di incaricare all' U.O. Tributi a provvedere a quanto necessario per garantire la massima diffusione nella cittadinanza delle presenti agevolazioni;

E con successiva separata votazione, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Consiglieri Mauro Maurizio, Casiraghi Paola Wilma, Ciancitto Gabriele, Varisco Gabriele) ed astenuti n. 0, espressi nei modi e nelle forme di legge la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in relazione all'urgenza di approvare le tariffe TARI entro i termini di legge.

Responsabile dell'AREA FINANZIARIA Bosis Dr. Francesca

Responsabile del Procedimento dell'UNITA' OPERATIVA TRIBUTI E PATRIMONIO: Bosis Francesca

Pratica trattata da Frizzarin Tecla

Il presente verbale viene letto, confermato, sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 nonché dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e smi e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio online.

Il Presidente
BUZZINI MONICA

Il Segretario Comunale
RONCEN DR. IVAN